

Dlgs 154/2013: sulla entrata in vigore delle nuove norme

Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 giugno 2014 n. 14556 (Pres. Forte, rel. Didone)

DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ – ART. 244 C.C. – TERMINE DI DECADENZA – MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 154/2013 – ENTRATA IN VIGORE – REGIME TRANSITORIO

Il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 contiene la disciplina transitoria della riforma della filiazione. Per quanto interessa ai fini del termine ex art. 244 c.c., il comma 7 della disposizione prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo". Nella parte rilevante ai fini della decisione del ricorso, risultano modificati, dell'art. 244 c.c., il comma 2 (Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza) e il comma 4 (Nei casi previsti dai commi 1 e 2 l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita). L'art. 104 cit., comma 9 a sua volta, prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dall'articolo 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo". Appare evidente, dunque, che alla regola della immediata applicabilità - con salvezza del giudicato - disposta dalla norma di cui al settimo comma, la norma di cui al nono comma introduce una deroga per la quale il termine di proponibilità (secondo la dottrina, ma di "prescrizione", secondo la Relazione illustrativa) opera solo a far tempo dall'entrata in vigore della riforma ("...decorrono dal giorno ..."). La lettura innanzi proposta è, d'altra parte, espressamente enunciata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, nella quale si afferma che "L'art. 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni" ... "Il comma 7, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni

del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quali la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa". Inoltre, "Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'art. 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità".

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'azione di disconoscimento di paternità proposta da I.M. nei confronti di I.S., nato in costanza di matrimonio tra l'attore e R.G.Y., ritenendo non provata la tempestività della domanda e, dunque, accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata (depositata il 13.12.2012) ha confermato la decisione di primo grado.

Contro la sentenza di appello l'attore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso R.G.Y. mentre non ha svolto difese I.S..

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie.

1.1.- In estrema sintesi la Corte di merito ha così motivato:

"Lo I., non solo non ha chiesto di provare la esatta circostanza da cui avrebbe appreso l'esistenza dell'adulterio (così da consentirgli l'esercizio dell'azione oltre l'anno dalla nascita del figlio) ma ha dedotto sin dall'atto introduttivo, e, precedentemente, dal ricorso per la nomina del curatore, che la moglie aveva tenuto comportamenti dubbi nel periodo del concepimento del figlio. Ora, è vero che, come ha osservato la Corte Suprema, non è sufficiente il mero sospetto per incorrere nella decadenza di cui all'art. 244 c.c., ma occorre l'acquisizione certa della conoscenza di una relazione o comunque di un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere (v. Cass. 23-4-2003 n. 6477), tuttavia la presenza di comportamenti anomali (come, nel caso in esame, il fatto che nel 1993 la odierna appellata ebbe una seconda gravidanza da un altro uomo in costanza di matrimonio), rende ancor più necessaria la prova che la conoscenza dell'adulterio sia avvenuta solo in quel momento e non in precedenza.

La decisione, infatti, di accertare con una prova genetica la paternità o meno di un figlio è frutto di una libera scelta (magari procrastinata nel tempo per la delicatezza dell'oggetto ed i risvolti emotivi che ne derivano) ma, secondo il legislatore, non può influenzare l'esercizio dell'azione di disconoscimento che, per le sue conseguenze sullo "status", deve necessariamente essere ancorata ad un termine.

Quindi, anche se il presunto padre si sottopone alla prova genetica in virtù di un mero sospetto, lo stesso non può esimersi dal dimostrare che solo da quella data e non prima ha acquisito la consapevolezza dell'adulterio, ancorando la prova a circostanze precise e non a capitoli di prova del tutto generici o, peggio, richiedenti valutazioni.

Ugualmente irrilevante, infine, è la posizione assunta dalla parte convenuta nel sollevare l'eccezione di decadenza, sia perchè pur

escludendo la valenza degli elementi indicati dallo I. per provare l'adulterio, la R.G. non ha affatto indirettamente confermato quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla sua inconsapevolezza precedente alle analisi genetiche, sia perchè, comunque, si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (v. Cass. n. 1512/2010), per cui la decadenza può essere rilevata d'ufficio, sulla base degli elementi emergenti dagli atti".

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 235 e 244 c.c. e art. 111 Cost. "per motivazione apparente, insufficiente, illogica e/o contraddittoria là dove nega valenza probatoria assoluta, ai fini della valutazione in ordine alla tempestività dell'azione di disconoscimento, alla data di acquisizione dei risultati del test genetico, in contrasto con gli orientamenti espressi da Cass. 6477/03; 25263/2008 e 11405/12".

Deduce che la data di acquisizione del test genetico deve essere considerata elemento positivo idoneo a dimostrare l'effettiva conoscenza (o scoperta) dell'adulterio che ha portato al concepimento del figlio da disconoscere qualora non vi siano elementi positivi di senso contrario in grado di dimostrare una anticipata conoscenza dell'adulterio. In tal caso dovendosi far decorrere il termine di decadenza dal momento dell'acquisizione del predetto test.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 235, 244, 2730, 2733, 2735, 115, 2727 e 2729 c.c., art. 230 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. "per motivazione apparente, insufficiente, illogica e/o contraddittoria - là dove nega rilevanza probatoria, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di disconoscimento di paternità, ad altri rilevanti elementi positivi di prova della conoscenza dell'adulterio, travisandone il concetto legale". Deduce che non si può porre a carico dell'attore anche la prova negativa della mancata pregressa conoscenza dell'adulterio ma soltanto quella della conoscenza dell'adulterio ad una certa data, lasciando alle altre parti del giudizio la prova contraria.

Deduce, tra l'altro, che la R.G., nelle note autorizzate del 14.5.2007, avrebbe affermato "Giova infatti ricordare che, al momento di proposizione dell'azione, il figlio S. aveva già raggiunto il quattordicesimo anno di età e i coniugi erano da tempo separati e successivamente divorziati senza che mai fosse stato neppure adombrato qualsiasi dubbio al riguardo ed in particolare in ordine alla paternità del figlio stesso". Dichiarazioni che la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzare ai sensi degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. ovvero ex art. 115 c.p.c.. La confessione non riguarda diritti indisponibili ma solo un fatto che costituisce un presupposto dell'azione. Il ricorrente aveva anche dedotto l'interrogatorio formale della convenuta potendo essere provata con ogni mezzo la conoscenza dell'adulterio. Tale mezzo di prova è stato completamente ignorato dalla Corte di merito.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 235, 244 e 2697 c.c. nonché art. 111 Cost. "per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - là dove la sentenza impugnata accorda rilevanza ad elementi del tutto inconferenti (come la scoperta di un concepimento adulterino di due anni

successivo a quello oggetto del presente giudizio o a "comportamenti dubbi", non meglio indicati e comunque cronologicamente riconducibili al periodo di concepimento del figlio da disconoscere), travisando e falsamente applicando il concetto di "conoscenza" dell'adulterio normativamente previsto per la valutazione del dies a quo".

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. "illegittimità costituzionale dell'art. 235 c.c., comma 1, n. 3 e art. 244 c.c., comma 2 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo ai requisiti di ammissibilità dell'azione di disconoscimento - Remissione degli atti alla Corte costituzionale - Evoluzione sociale ed anacronismo delle prospettazioni tratlative". Sarebbero incostituzionali le dette norme nella parte in cui, avuto riguardo alla prova della conoscenza dell'adulterio entro il termine decadenziale annuale dalla proposizione dell'azione, quale requisito di ammissibilità dell'azione, non considera idoneo a tal fine la prova scientifica e, segnatamente, la conoscenza dell'adulterio tramite acquisizione dei risultati della prova genetica, in assenza di ulteriori elementi positivi contrari ma di senso opposto, che possano retrodatare la conoscenza ad un momento precedente rispetto all'anno dalla proposizione dell'azione.

3.- Il ricorso è fondato nei termini più avanti precisati.

Preliminarmente va rilevato che il P.G. nel corso della requisitoria ha prospettato in forma dubitativa la questione della immediata applicabilità della riforma della disciplina della filiazione.

Osserva in proposito la Corte che il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 contiene la disciplina transitoria della riforma della filiazione.

Per quanto qui interessa, il comma 7 della disposizione prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

Nella parte rilevante ai fini della decisione del ricorso, risultano modificati, dell'art. 244 c.c., il comma 2 (Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza) e il comma 4 (Nei casi previsti dai commi 1 e 2 l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita).

L'art. 104 cit., comma 9 a sua volta, prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dall'articolo 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Appare evidente, dunque, che alla regola della immediata applicabilità - con salvezza del giudicato - disposta dalla norma di cui al settimo comma, la norma di cui al nono comma introduce una deroga per la

quale il termine di proponibilità (secondo la dottrina, ma di "prescrizione", secondo la Relazione illustrativa) opera solo a far tempo dall'entrata in vigore della riforma ("...decorrono dal giorno ...").

La lettura innanzi proposta è, d'altra parte, espressamente enunciata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, nella quale si afferma che "L'art. 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni" ... "Il comma 7, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quali la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa". Inoltre, "Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'art. 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità".

Di rilievo appare l'enunciato contenuto nella prima parte della Relazione all'art. 104, là dove, sebbene a proposito delle azioni in materia ereditaria, afferma testualmente che "i primi sei commi danno attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. l), della legge delega nella quale è previsto che l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, debba avere effetti anche sulle azioni e sui giudizi pendenti anche se parte di tali giudizi sia un discendente del figlio nato fuori dal matrimonio che voglia far valere i diritti successori del de cuius nei confronti di parenti del defunto rispetto ai quali, prima della modifica dell'art. 74 c.c. non era riconosciuto alcun vincolo di parentela".

Ciò che rileva, peraltro, è che ciascuna norma contenuta nella disposizione sia formulata in termini analoghi, ove appare l'incipit che fa salvi gli effetti del giudicato. Nella concreta fattispecie, il termine di proponibilità quinquennale dell'azione non è concretamente applicabile, trattandosi di azione già proposta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina la quale, per i figli già nati, prevede che il termine si applichi "a decorrere" dall'entrata in vigore. Quindi, si applica solo ai figli già nati per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento.

3.1.- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134/1985, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 244 c.c., comma 2, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dall'art. 235 c.c., n. 3, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie".

Peraltro, la stessa Corte ha precisato, in motivazione: "Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 244 c.c., comma 2 nella parte in cui non prevede che per il marito il termine dell'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 c.c., n. 3 decorra dalla conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del concepimento, conclusione che comunque è comandata dalla accertata irragionevole violazione del diritto di agire". Coerentemente il nuovo testo dell'art. 244 c.c. come innanzi richiamato, ha, nella parte rilevante in questa sede, armonizzato

la lettera della disposizione con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo che se il marito "prova di aver ignorato ... l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "scoperta" dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 cod. civ. (come additivamente emendato con sentenza n. 134/1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto - non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. (Sez. 1, n. 6477/2003). Invero, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato alla "scoperta in maniera certa dell'adulterio" (Sez. 1, n. 13638/2013) al tempo del concepimento.

Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha, di contro, valorizzato una circostanza collocabile cronologicamente due anni dopo il concepimento del figlio oggetto dell'azione del disconoscimento mentre in relazione al tempo del concepimento rilevante in questa sede ha valorizzato soltanto i "comportamenti dubbi".

3.2.- Alle considerazioni svolte nel punto precedente va aggiunto che la Corte di merito non ha ritenuto di attribuire rilevanza alle allegazioni difensive della madre nè all'interrogatorio formale richiesto dall'attore in ragione della natura indisponibile della "materia". Sennonchè, è vero che l'azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinuncia (Sez. 1, n. 8087/1998; Sez. 1, n. 4462/2003) nondimeno l'indagine sull'epoca della conoscenza dell'adulterio, ai fini della prova della tempestività dell'azione di disconoscimento della paternità fondata sull'adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e quindi estraneo alla materia attinente allo "status" (cfr., in proposito, Sez. 1, n. 1264/2001).

Talchè la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014.